Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 30 del 2 febbraio 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 2 febbraio 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. **9.**

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. **9**.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;

b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni;

c) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;

g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;

i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Art. 2.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente art. 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 3.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assi-

stenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;

3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;

4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;

5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.

Art. 5.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 6.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

Art. 7.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 8.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 9.

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.

Art. 10.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 11.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizioni delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 13.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

1) Capitoli da sopprimere	Ammontare dello stanziamento da sopprimere (in milioni di lire)
a) *Spese di natura operativa correnti*:	
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	
2485 - Assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti o di Enti, pubblici o privati, o di Enti mutualistici, ai sensi dell'articolo 6, lettera *a*) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538	50.—
2496 - Contributo per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (legge 9 agosto 1960 n. 866 e articolo 2 della legge 15 maggio 1970, n. 309)	300.—
2512 - Contributo a favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisé Loria con sede in Milano (art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 441 e art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1019)	150.—
2519 - Contributo a favore della Fondazione Domus Pascoli con sede in San Mauro Pascoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415)	5.—
2525 - Contributo a favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia (legge 2 aprile 1968, n. 490)	70.—
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO	
2777 - Spese per la beneficenza romana (*Spese obbligatorie*)	392.5

2) Capitoli da ridurre	Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)
a) *Spese di natura operativa correnti*:	
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	
2344 - Spese per il trasporto degli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) e delle loro cose e per la custodia e l'assicurazione delle masserizie dei connazionali profughi dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza. Spese di esercizio, riparazione, noleggio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse	35 —
2481 - Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso - Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	2.700.—
2483 - Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Spese obbligatorie*)	1.500.—

		Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)
2484	Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri Istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere nonchè dei minorenni e dei profughi inabili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (*b*)	6.350.—
2486	Assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, articolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771, art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed articolo 2 della legge 21 novembre 1966, n. 1044)	10.600.—
2487	Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	7.000.—
2489	Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati	5.500.—
2500	Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati da erogarsi per i compiti di assistenza generica (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, numero 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741) (*a*)	50.—
2502	Spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica agli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) nonchè contributi agli Enti che vi provvedono (*c*)	700.—
2505	Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi specie in caso di pubbliche calamità, nonchè agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744. Spese inerenti ai servizi di approvvigionamento, distribuzione, deposito e custodia di detto materiale	600.—
2506	Mantenimento delle case di riposo di Bari e Pigna per profughi rimpatriati - Ospitalità in alberghi o pensioni per profughi e rimpatriati - Indennità di sistemazione ai profughi e rimpatriati che si dimettono dagli alberghi o pensioni - Sussidi straordinari in denaro per l'assistenza (esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento e dell'addestramento professionale) alle persone disoccupate e bisognose - Sussidi in denaro per l'assistenza ai nativi degli ex territori dell'Africa orientale italiana residenti in Italia (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744)	1.551.—

b) *Spese di personale ed accessorie*:

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

		Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)
1011	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	646.5
1013	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	63.8
1014	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	1.3
1015	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	24.7
1016	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	7.5
1018	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	3.1
1054	Spese per accertamenti sanitari (*Spese obbligatorie*)	0.1
1055	Spese per cure, ricoveri e protesi (articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (*Spese obbligatorie*) (*a*)	0.6
1062	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	0.4
1081	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	3.2

c) *Spese di funzionamento*:

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

1051	Compensi per speciali incarichi (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	0.4
1052	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'interno — di consigli, comitati e commissioni	5.4
1058	Spese di ufficio per gli organi periferici	45.6
1059	Spese postali	0.6

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Art. 14.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

c) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 5.733,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — RESTIVO —
FERRARI-AGGRADI —
PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 66. — VALENTINI

TABELLA

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto.

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione civile

	Numero unità
Ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa	55
Ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria	55
Ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa	25
Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva	75
Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria	15
Totale generale . . .	225

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651103) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.